

DECISIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE DI COMITATO TERRITORIALE DI PRIMO GRADO DEL CSI SASSARI, CON RIFERIMENTO AL COMUNICATO PUBBLICATO IN DATA 09/01/2025, COMUNICATO N. 13.

Parte coinvolta: F.L. (ASD 100% Super Depor)

PREMESSO

- che con provvedimento del 9.01.25 l'atleta era sospeso in via cautelare in attesa della sua audizione personale;
- che l'audizione si svolgeva in data 05/02/25;
- che questa Commissione riteneva opportuno disporre, d'ufficio, ulteriori indagini e perciò acquisiva il verbale di audizione di un ulteriore atleta e altra persona presente ai fatti;
- che l'Ufficiale di Gara, nel suo referto, scrive "*F.L. (...) mi dava uno schiaffo da dietro, e mi toccava il braccio, provocandomi dolore, lo allontanavo a fatica*"; sentito a chiarimenti precisava "*l'atleta F.L. mi colpiva con uno schiaffo al collo, successivamente mi teneva il braccio e stringeva in modo volontario, mi divincolavo da lui spingendolo, preciso che non mi causava dolore*"; sentito nuovamente a chiarimenti così affermava "*Su F., mi ha dato uno schiaffo da dietro, lo confermo. Posso dire con certezza che era lui perché mi sono girato velocemente e l'ho visto in faccia. Mi ha detto "non sapevo che non la potevo toccare". Poi mi ha trattenuto con la mano destra il braccio destro, voleva forse parlarmi. Questo è avvenuto dopo il triplice fischio. Cercavo quindi di divincolarmi*";
- che l'atleta, sentito personalmente, affermava di essersi avvicinato all'arbitro "*mentre andava negli spogliatoi*"; che quello è stato il "*momento di confusione maggiore*"; che "*quando lui si è avvicinato non ero di dietro ma di fianco a lui e gli ho detto solo complimenti sei stato un fenomeno*"; che, a quel punto, "*non so se ha sentito un colpo*" (il riferimento è all'arbitro, ndr), "*magari non da me*"; che l'arbitro "*a quel punto si è girato verso di me per avere un confronto, posso capire dal lato suo che l'arbitro è un ruolo difficile, forse ha visto in me un ragazzino*", che "*in mezzo a tutto il caos è normale che una persona si giri e se la prenda con qualcuno*"; negava tuttavia di aver mai colpito o anche solo toccato l'arbitro;
- che le deposizioni dell'arbitro, più volte incalzato sulla precisa ricostruzione dei fatti, appaiono tutto sommato coerenti e precise, mentre non particolarmente convincente

appare la deposizione dell'atleta (che sente l'esigenza di sottolineare che non sa se l'arbitro ha subito un colpo, che descrive come "normale" che un arbitro se la prenda con qualcuno che pure non ha fatto nulla, ecc.);

- che non può non notarsi come nella deposizione dell'atleta sia emerso che l'arbitro avrebbe partecipato al terzo tempo e che avrebbe bevuto birra; ma che questa Commissione ha inteso sentire nuovamente l'arbitro e anche un altro atleta per avere conferma di ciò, anche allo scopo di verificare la credibilità della deposizione del F.; ed è invece emerso che l'arbitro si è limitato a bere acqua da una bottiglietta e a prendere un caffè; ciò inficia la complessiva credibilità della deposizione e impedisce alla Commissione di attribuire alla stessa un peso maggiore rispetto al contenuto del referto arbitrale;

- che, ad ogni modo, in mancanza di memorie / prove offerte dall'atleta / dalla società di appartenenza, e dovendo inevitabilmente darsi preminenza al contenuto del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, la condotta dell'atleta ora esaminata deve qualificarsi come episodio di violenza nei confronti dell'ufficiale di gara, seppure con danni minimi alla persona, per la quale è prevista una sanzione minima di 12 giornate effettiva di squalifica;

- che la frase "sei un fenomeno" integrerebbe espressione offensiva nei confronti dell'Ufficiale di Gara, ma non appare punibile non essendo riportata in referto e/o nelle integrazioni;

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Giudicante commina all'atleta F.L. la sanzione di 12 giornate effettive di squalifica per episodio di violenza nei confronti dell'Ufficiale di Gara con danni minimi alla persona; devono scomputarsi le giornate già scontate in applicazione del provvedimento di sospensione cautelare.

La Commissione Territoriale Giudicante

Sassari, lì 08/02/2025